



Prefettura di Avellino
Ufficio territoriale del Governo

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO

PREMESSO CHE:

Con decreto prefettizio n. 67487 in data 30/07/2024 è stato disposto l'affidamento per l'importo di € **976,00**, IVA inclusa in favore della ditta SIMONE MAURIZIO Impianti Elettrici, con sede ad Avellino alla via Due Principati n. 161, per l'affidamento dei lavori di elettrificazione per l'apertura a distanza delle 2 porte di accesso allo studio del Prefetto, in modo da garantire maggiore sicurezza del citato ufficio in occasione delle riunioni di coordinamento finalizzate alle attività organizzative correlate alla Riunione Ministeriale Interni che, nell'ambito della Presidenza Italiana del G7 che sarà ospitata sul territorio di questa provincia; A tal riguardo è stato acquisito il **CIG: B2A474BB99** sul sistema informatico dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

CONSULTATO il casellario ANAC, da cui non risultano annotazioni negative;

VERIFICATA in data 30/07/2024 l'iscrizione alla C.C.I.A.A. nella categoria ATECO 43.21.01;

VISTO il Patto di Integrità, allegato al presente contratto, di cui ne forma parte integrante e sostanziale;

- La spesa in questione è imputata sui fondi dell'esercizio finanziario 2024 del capitolo 2964 P.G. 1;

La Prefettura di Avellino – Ufficio Territoriale del Governo di Avellino, nella persona del Vice Prefetto Vicario– Dott.ssa Maura Nicolina PERROTTA e la ditta SIMONE MAURIZIO Impianti Elettrici, con sede ad Avellino alla via Due Principati n. 161, C.F./P.IVA 01567550643, legalmente rappresentata dal Sig. Simone Maurizio, in qualità di titolare di impresa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto dell'affidamento dei lavori di elettrificazione per l'apertura a distanza delle 2 porte di accesso allo studio del Prefetto, come individuate nel preventivo n. 40 del 24 giugno 2024, prodotto dalla citata ditta;

Art. 2 - Importo del servizio, in regime di convenzione

Per la prestazione di cui all'art. 1 la Prefettura – UTG di Avellino corrisponderà la somma di € **976,00**, IVA inclusa.

Art. 3 - Durata del servizio.

Il contratto sarà eseguito entro il termine di giorni 5 dalla sottoscrizione del presente atto.

Art. 4 - Luogo di Esecuzione.

L'esecuzione della prestazione dovrà essere effettuata secondo le indicazioni concordate con il Consegretario di questa Prefettura.



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Art. 5 - Obblighi a carico dell'affidatario.

L'Impresa affidataria dichiara di essere in possesso delle autorizzazioni e dei requisiti di legge per la prestazione del servizio oggetto del presente affidamento.

Più in generale l'Impresa aggiudicataria nell'esecuzione del servizio si impegna a rispettare tutte le normative vigenti in materia.

L'affidatario dichiara, infine, di provvedere all'espletamento del servizio con la massima diligenza, restando a tal riguardo, la stazione appaltante esonerata ed indenne da ogni responsabilità e/o pretesa a qualunque titolo nei propri confronti in occasione della erogazione del servizio.

Art. 6 - Modalità di Fatturazione e Pagamento.

Per la liquidazione della spesa, la ditta, **a completamento della prestazione**, emetterà una fattura elettronica da registrare, al Codice Univoco **T7VWVY**, sul portale appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che dovrà riportare la seguente intestazione: Ministero dell'Interno – Prefettura - UTG di Avellino, C.so Vittorio Emanuele II, n. 4, il cui pagamento avverrà entro 30 giorni dal suo ricevimento e subordinatamente al riaccreditamento delle risorse da parte del Ministero dell'Interno qualora il pagamento non avvenga entro la data di chiusura della contabilità corrente presso la Banca d'Italia.

Eventuali contestazioni sospendono il termine di pagamento della fattura contestata fino a soluzione della criticità rilevata. In tal caso all'impresa affidataria non spettano interessi per ritardato pagamento.

Sulla fattura dovrà essere riportato il numero di CIG ed il riferimento al presente contratto.

Art. 7 - Verifiche e Controlli.

L'Amministrazione procederà a verifiche e controlli relativi alla regolare esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione, impegnandosi a comunicare immediatamente all'affidatario i riscontri negativi e riservandosi di procedere alla applicazione delle penali previste dalla Convenzione.

Art. 8 - Garanzie.

L'Impresa aggiudicataria dichiara di sollevare l'Amministrazione contraente da qualsiasi responsabilità per danni ed onere discendente e di essere provvista di polizza assicurativa RCT per danni derivanti dall'esecuzione del presente contratto e di aver stipulato con apposita compagnia di assicurazione, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, polizza assicurativa per eventuali infortuni ai propri dipendenti e per ogni altro danno, anche arrecato a terzi, derivante e conseguente dall'espletamento del servizio affidato.

La ditta è esonerata dalla presentazione della garanzia, ai sensi dell'art.117 del D.Lgs n. 36/2023, considerato il valore minimo della conseguente spesa.

Articolo 9 - Sanzioni per le inadempienze.

L'omissione, anche parziale, della prestazione comporta l'applicazione di penalità.



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

L'espletamento del servizio secondo modalità non regolari e soddisfacenti comporta parimenti l'applicazione delle penalità. Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, la contestazione d'irregolarità per almeno due volte fa sorgere nell'Amministrazione il diritto di dichiarare risolto il contratto.

Nel caso di più prestazioni dilazionate nel tempo, ciascuna contestazione di avvenuta omissione, o irregolare prestazione, comporta una penalità di importo compreso tra lo 0,1 per cento ed il 15 per cento dell'importo complessivo pattuito, al netto di IVA, da determinare in relazione alla gravità delle conseguenze dell'omissione stessa ed alla reiterazione delle mancanze. Nel caso di unica prestazione, la sanzione è determinata nella misura forfettaria del 5% dell'importo concordato al netto dell'IVA, fatto salvo il recupero di eventuali danni subiti dall'Amministrazione.

L'eventuale risoluzione del contratto, comporta l'affidamento del servizio in danno dell'impresa affidataria.

L'omissione della prestazione comporta anche il mancato pagamento del compenso pattuito.

L'importo delle penalità è addebitato sui crediti dell'affidatario, dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono o, nel caso in cui questi non siano sufficienti, su quelli dipendenti da altri contratti stipulati con l'Amministrazione. In mancanza la somma verrà richiesta direttamente alla parte contraente.

Le penalità sono notificate in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avvio di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

Articolo 10 - Sospensione dei pagamenti.

L'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, ferma l'applicazione delle eventuali penalità, può sospendere i pagamenti se sono state contestate inadempienze nella prestazione, fino a che l'affidatario non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali.

L'Amministrazione si riserva anche la facoltà di sospendere il pagamento di corrispettivi quando, a seguito di esecuzione in danno, debba corrispondere al nuovo affidatario corrispettivi di importo superiore a quelli pattuiti con l'impresa inadempiente.

Inoltre, i pagamenti vengono sospesi quando l'accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del contraente, eseguita attraverso l'acquisizione del DURC, da esito negativo, al fine di procedere alla preventiva definizione della debitoria previdenziale, mediante destinazione all'ente previdenziale richiedente della somma da questi richiesta rispetto all'importo contrattuale.

Articolo 11 - Recesso e risoluzione del contratto

L'amministrazione può recedere dal contratto:

- a. in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'impresa delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno;
- b. per motivi di pubblico interesse;
- c. per ritardata comunicazione della cessione dell'azienda, del ramo di attività o del mutamento della specie giuridica;
- d. in caso di fallimento del contraente;
- e. in caso di fallimento dell'impresa mandataria del raggruppamento o in caso di interdizione o inabilitazione del titolare, se trattasi di impresa individuale, qualora l'Amministrazione non in-



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

tenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

- f. In caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- g. in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di determinante garanzia;
- h. in caso di morte di qualcuno dei soci e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- i. in caso di morte di qualcuno dei soci accomandatari e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;
- j. in caso di morte del titolare dell'impresa mandataria di un raggruppamento, ove costituita in impresa individuale, qualora l'Amministrazione non intenda avvalersi della facoltà di proseguire il contratto con altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria nei modi prescritti.

L'Amministrazione può dichiarare risolto il contratto:

- a. in caso di frode, dolo, colpa grave, grave negligenza;
- b. dopo contestazioni di omissione del servizio nel corso del contratto;
- c. in caso di azione giudiziaria contro l'Amministrazione per responsabilità dell'impresa, nelle ipotesi previste;
- d. L'impresa ha diritto alla risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguirlo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile.

La risoluzione del contratto ha effetto dalla data indicata nel relativo decreto e comunque non si estende alle prestazioni già eseguite.

La risoluzione del contratto o il recesso dallo stesso vengono dichiarati con decreto a firma della autorità Prefettizia e l'emissione del decreto viene comunicata all'impresa.

Con la risoluzione del contratto, sorge nell'Amministrazione il diritto ad affidare la prestazione a terzi, in danno dell'affidatario.

L'esecuzione in danno non esime il contraente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 12 - Ricorso al giudice ordinario.

Eventuali controversie relative all'esecuzione dell'affidamento, che non possano trovare bonaria composizione tra le parti, sono definite mediante domanda davanti al giudice competente a norma delle disposizioni del codice di procedura civile e del testo unico 30.10.1933, n. 1611, e successive modifiche ed integrazioni.

Il Foro competente è quello dell'Amministrazione, fatto salvo il principio della prevalenza del foro erariale. Durante il giudizio, fino alla sentenza, l'impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.



Prefettura di Avellino

Ufficio territoriale del Governo

Qualora l'affidatario rifiuti, l'Amministrazione ha diritto di affidare ad altri la prestazione di cui abbisogna, nei modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello dovuto per contratto, verrà rimborsato dal soggetto affidatario.

Art. 13 - Cessione del rapporto e Divieto di Subappalto.

È fatto divieto all'affidatario di cedere o subappaltare l'esecuzione di tutte o di parte del servizio oggetto della convenzione sotto pena di immediata risoluzione della cauzione stessa e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 14 - Spese Contrattuali.

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula della convenzione compresi quelle di bollo e di eventuale registrazione, ed ogni altra spesa consequenziale saranno a totale carico dell'affidatario.

Art. 15 - Tutela Privacy.

Ai fini dell'applicazione del D.Lgs.196/2003 sulla tutela della riservatezza, i dati personali raccolti dall'affidatario saranno utilizzati per le sole finalità inerenti lo svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

L'affidatario individua i soggetti incaricati del trattamento dei dati personali del cliente nei soggetti indicati nell'apposito allegato alla presente convenzione, ovvero, con apposito atto da trasmettere tempestivamente all'Amministrazione affidante.

Articolo 16 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

1.Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire le infiltrazioni mafiose, la ditta si impegna, in conformità all'art. 3, comma 1 della L. 13.8.2010, n.136, ad utilizzare un conto corrente bancario o postale accesso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche ed il pagamento della prestazione sarà effettuato dalla Prefettura, esclusivamente, a mezzo di bonifico bancario o postale.

3.La ditta si impegna a comunicare all'Amministrazione gli estremi identificativi dei citati conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Art. 17 - Disposizioni Finali.

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia, in quanto applicabile, ad ogni norma di legge, decreto e regolamento vigenti in materia. Per qualsiasi controversia nell'esecuzione dell'appalto è competente il Foro ove ha la sede il cliente.

p. IL PREFETTO
IL VICE PREFETTO VICARIO
(Perrotta)

PER L'IMPRESA